

Codice A1618A

D.D. 5 dicembre 2025, n. 1068

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati a riduzione boschiva per realizzazione vigneto, nel Comune di Govone (CN).



ATTO DD 1068/A1618A/2025

DEL 05/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati a riduzione boschiva per realizzazione vigneto, nel Comune di Govone (CN).

1. PREMESSO CHE:

- in data 12/09/2024 (ns. prot. n. 00154357 del 13/09/2024) perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP di Govone in delega alla CCIAA di Cuneo, dal Sig. *omissisomissis*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati a riduzione boschiva per realizzazione vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Govone, sui terreni censiti a NCT, Fg. n. 17, mappali 12, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 381, 382, 383, 429, 439 e interessante una superficie modificata/trasformata di 40.530 mq, di cui 15.417 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 9.357 mc;
- in data 26/09/2024 (ns. prot. n. 162037) il Settore scrivente comunicava i motivi ostativi alla procedibilità in quanto l'istanza risultava parzialmente priva della documentazione obbligatoria;
- in data 07/10/2024 (ns. prot. n. 00169278 e 00169279) perveniva dal medesimo SUAP di Govone documentazione integrativa;
- in data 08/10/2024 (ns. prot. n. 00169738) il Settore scrivente inviava nota di richiesta parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;
- in data 21/11/2024 (ns. prot. n. 00196649) perveniva richiesta di revisione progettuale dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, successivamente inoltrata al SUAP competente in data 26/11/2024 (ns. prot. n. 00199478);

- in data 08/07/2025 (ns. prot. n. 00102678) il Settore scrivente inviava comunicazione di motivi ostativi in quanto non risultava pervenuto quanto richiesto;

- in data 04/09/2025 (ns. prot. n. 00129808 del 22/01/2025) perveniva documentazione integrativa;

- in data 10/09/2025 (ns. prot. n. 00133409) il Settore scrivente inviava nota di condivisione delle integrazioni e richiesta parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 28/10/2025 (ns. prot. n. 00163958) perveniva parere negativo dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, successivamente inoltrato al SUAP competente in data 10/11/2025 (ns. prot. n. 00171460) con comunicazione motivi ostativi ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 10 bis della L. 241/1990;

- in data 20/11/2025 (ns. prot. n. 00178599) perveniva dal SUAP competente modifica progettuale in cui le superfici coinvolte risultano essere pari a 28.300 mq, di cui circa 4.900 mq boscati e le volumetrie complessive di scavo e riporto risultano essere pari a circa 5.045 mc; in medesima data (ns. prot. n. 00178760) il Settore scrivente inviava nota di condivisione delle integrazioni e richiesta parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

2. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

3. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo– Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 04/12/2025 (ns. prot. n. 00187378), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale si evince che la revisione del progetto e gli aggiornamenti sono stati esaustivamente recepiti nella documentazione prodotta dal proponente;

4. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c) della L.R. 4/2009 l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto trattasi di interventi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali boscaglie di invasione;

5. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

6. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né

all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

7. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

8. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP di Govone in delega alla CCIAA di Cuneo, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

A1. DI DARE ATTO CHE, in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi inviata in data 20/11/2025 (ns. prot. n. 00178599), è pervenuta esaustiva documentazione volta a sopperire gli elementi ostativi resi noti al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1900 e s.m.i..

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati a riduzione boschiva per realizzazione vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Govone, e interessante una superficie modificata/trasformata di 28.300 mq, di cui 4.900 mq boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 5.045 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Govone, Fg. 17, mappali 12, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 381, 382, 383, 429, 439.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 04/12/2025 (ns. prot. n. 00187378), Allegato A al presente provvedimento; di cui in particolare, si riporta di seguito il seguente estratto “...1. *prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inviata la planimetria e sezioni di progetto su rilievo (con curve di livello) che specifichi in modo definitivo la regimazione delle acque superficiali e profonde, nonché i movimenti terra effettivi (avendo cura di mantenere l’attuale sistema di regimazione, evitando operazioni di riporto che interferiscano con le attuali linee di deflusso delle acque). La tavola 2 allegata alla relazione geologica di progetto è la planimetria di progetto su cui si dovrà basare lo sviluppo esecutivo, avendo cura di indicare lo sviluppo ed il recapito finale di tutte le linee di deflusso indicate (anche quella che appare terminare nel mappale 383);...*”

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

D1 il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (n. 8R/2011);

D2 gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie

dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;

D3 il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;

D4 le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento con specie autoctone/locali (graminacee e leguminose) al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo, contenere il più possibile l'innescò di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale e impedire l'ingresso di specie esotiche invasive; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo, adatto alle specifiche del nuovo impianto.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, per il tramite del SUAP;

F.5. lo stesso deve inoltre compilare un'autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000) attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/> al link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>;

F.6. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive Govone in delega alla CCIAA di Cuneo per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi degli art. 8 e 9 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c) della L.R. 4/2009 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo del pagamento della compensazione per la trasformazione della

superficie boscata in quanto trattasi di interventi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali boscaglie di invasione.

L. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo